

N. 3209-bis-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE  
(**BRUNETTA**)

E DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA  
(**CALDEROLI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
(**SCAJOLA**)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(**SACCONI**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**TREMONTI**)

---

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della  
Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al  
Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle ammini-  
strazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica  
amministrazione

---

*(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 14, 25 e 27 del disegno di legge n. 3209,  
disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del  
Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 2 marzo 2010)*

---

(Relatore: **ORSINI**)

---

**NOTA:** La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 12 maggio 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

## CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI PERSONALE PUBBLICO

## ART. 21.

*(Giuramento dei dipendenti pubblici).*

1. Al titolo IV del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è premesso il seguente articolo:

« ART. 50-bis. — *(Giuramento dei dipendenti pubblici).* — 1. All'atto della prima assunzione nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, i dipendenti prestano giuramento di fedeltà.

2. Il giuramento dei dipendenti pubblici di cui al comma 1 avviene al momento della presa di servizio davanti al dirigente dell'ufficio o a un suo delegato, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene". Il rifiuto di prestare il giuramento comporta il licenziamento senza preavviso ».

2. Resta ferma la specifica disciplina prevista per il giuramento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

## CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI PERSONALE PUBBLICO

## ART. 21.

*(Giuramento dei dipendenti pubblici).*

1. *Identico:*

« ART. 50-bis. — *(Giuramento dei dipendenti pubblici).* — 1. All'atto della prima assunzione nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, i dipendenti prestano giuramento di fedeltà.

2. Il giuramento dei dipendenti pubblici di cui al comma 1 avviene al momento della presa di servizio davanti al dirigente dell'ufficio o a un suo delegato, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione **e dei cittadini** per il pubblico bene". Il rifiuto di prestare il giuramento comporta il licenziamento senza preavviso ».

2. *Identico.*

**ART. 21-bis.****(Formazione continua dei dipendenti pubblici).**

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficienza al processo di formazione continua dei dipendenti pubblici e di garantire gli obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione nei rapporti tra amministrazione pubblica e cittadini, una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziare per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di apposite strutture, è assegnata a un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-dipartimento della funzione pubblica e denominato « Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti ». Tale Fondo è destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e preposte per legge alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito, in misura pari alle quote versate, in favore di ciascuna amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa consultazione di un comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso comunque denominato. Le risorse eventualmente non impegnate entro il 31 luglio di ogni anno tornano automaticamente nelle disponibilità dell'amministrazione che le ha conferite al Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

**ART. 22.**

*(Deroga al blocco delle assunzioni per gli incarichi di funzioni dirigenziali).*

1. Il divieto di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applica agli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

*Soppresso*

**ART. 22-bis.**

*(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di condizioni di liceità per la somministrazione di lavoro).*

1. Alla lettera *i-bis*) del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: « , pubblici e » sono soppresse.

## ART. 23.

*(Norme per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica).*

1. Al fine di ottimizzare la produttività e di migliorare l'efficienza e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in materia di lavoro pubblico, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di venti unità di personale in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali.

2. Gli oneri relativi al personale del contingente di cui al comma 1 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.

## ART. 23.

*(Norme per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica).*

*Identico.*

## ART. 24.

*(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia).*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*3-ter.* La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3-bis, se protratta per oltre tre mesi, è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del dirigente responsabile dell'ufficio, del settore ovvero del reparto competente alla comunicazione di cui al medesimo comma 3-bis ».

## ART. 24.

*(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia).*

1. Dopo il comma **1-bis** dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« **1-ter.** *Identico.*

**1-quater.** La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma **1-ter**, se protratta per oltre tre mesi, è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del dirigente responsabile dell'ufficio, del settore ovvero del reparto competente alla comunicazione di cui al medesimo comma **1-ter** ».

**ART. 24-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che le sanzioni disciplinari ivi indicate si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, violando gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa o venendo meno al dovere di organizzare l'assistenza in maniera efficiente ed efficace, rilascia certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica.

**ART. 25.**

.....  
.....  
.....

## ART. 26.

*(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero).*

1. Alla legge 27 luglio 1962, n. 1114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dipendenti statali », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « dipendenti delle pubbliche amministrazioni »;

b) all'articolo 1:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tutti i casi in cui non è disposto il collocamento fuori ruolo. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni »;

2) al comma 2, le parole: « dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « dei dipendenti pubblici presso gli Stati, enti od organismi di destinazione di cui al comma 1 »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145 »;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

## ART. 26.

*(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero).*

*Identico.*

« ART. 2. — 1. Ai dipendenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico delle amministrazioni italiane. I dipendenti sono tenuti, a decorrere dalla stessa data, a versare all'amministrazione cui appartengono l'importo dei contributi e delle ritenute a loro carico previsti dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Restano a carico delle amministrazioni di appartenenza i contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro »;

d) all'articolo 3, primo comma:

1) le parole: « agli impiegati » sono sostituite dalle seguenti: « ai dipendenti »;

2) le parole: « articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 »;

e) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica istituisce, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un'apposita banca dati del personale in servizio temporaneo all'estero, inviato secondo le norme vigenti. Lo stesso Dipartimento, in sede di relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, fornisce dati aggregati sulla consistenza del personale collocato fuori ruolo ai sensi della presente legge o comunque in servizio all'estero ai sensi della medesima legge »;

f) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado può essere utilizzato dal Ministero degli affari esteri nei limiti del contingente annuale fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni »;

g) all'articolo 6, primo comma:

1) le parole: « dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » sono sostituite dalle seguenti: « delle Forze armate »;

2) le parole: « previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri » sono sostituite dalle seguenti: « con la procedura di cui al citato primo comma dell'articolo 1 ».

**ART. 27.**

.....  
.....  
.....